

REGOLAMENTO (CEE) N. 1146/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 40, originari della Polonia, beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) (1993) (1), in particolare il suo articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Ungheria, alla Polonia ed all'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), nel quadro di massimali tariffari preferenziali fissati alla colonna 5 dell'allegato I del regolamento in questione; che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento, una volta raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare, con regolamento, entro la fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi considerati;

considerando che le importazioni dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia, beneficiari delle prefe-

renze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali nei confronti di questo paese per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 maggio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3918/92 per il 1993, viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 12.